



**Convenzione per l'uso di medicinali veterinari (C-Mvet)  
tra il detentore di animali risp. tra l'azienda d'alpeggio e di estivazione  
(responsabile dell'alpeggio)**

Cognome/Nome: .....

Indirizzo: ..... CAP, Luogo:.....  
di seguito detentore di animali

**ed il/la veterinario /veterinaria risp. lo studio veterinario**

Cognome/Nome risp.  
studio veterinario: .....

Indirizzo: ..... CAP, Luogo:.....  
di seguito il/la veterinario/a

**per le speci animali:**

bovini     ovini     caprini     equini     suini  
 altri animali: .....

La presente Convenzione costituisce una convenzione per l'uso di medicinali veterinari ai sensi dell'Ordinanza sui medicinali veterinari (OMVet). Il promemoria per allevatori "Uso dei medicinali veterinari" dell'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (USDA) del Cantone dei Grigioni, datato maggio 2005, è parte integrante della presente Convenzione per l'uso di medicinali veterinari.

Con questa convenzione vengono disciplinate le condizioni necessarie come segue:

1. Il/la veterinario/a è responsabile per la cura delle speci animali evidenziate e ispeziona l'azienda del detentore di animali almeno due volte all'anno (per le aziende d'alpeggio e di estivazione almeno una volta) e in base alla lista di controllo verifica e documenta l'attuazione delle disposizioni in conformità all'allegato 1 della OMVet.
2. Per quanto possibile e conformemente alla presente convenzione il/la veterinario/a unisce l'ispezione dell'azienda ad una visita dell'effettivo richiesta dal detentore di animali per la cura di un animale malato. Tuttavia il/la veterinario/a può posticipare l'ispezione dell'azienda, se la situazione del momento non permette un'esecuzione corretta. Se l'ultima ispezione dell'azienda risale a più di sei mesi, il/la veterinario/a può eseguire un'ispezione anche senza la visita dell'effettivo.
3. Gli onorari per le visite dell'azienda sono i seguenti:
  - Indennità forfettaria in base al tempo impiegato fino a 15 min. di durata, franchi 40.-- per visita (IVA incl.).
  - Per l'impiego di tempo supplementare (più di 15 min. di durata) si applica una quota oraria di franchi 204.-- (IVA incl.).

Nella quota per l'ispezione dell'azienda sono incluse le spese di trasferta (onorario e spese per la propria vettura). Nel caso in cui l'ispezione dell'azienda avviene contemporaneamente alla visita dell'effettivo, si applica la normale tariffa per visita. Se per contro non è possibile unire l'ispezione dell'azienda con una visita dell'effettivo, viene inoltre aggiunta la normale tariffa di visita. Per le aziende d'alpeggio e di estivazione si applicano in ogni caso le spese di trasferta in base alle normali tariffe.

4. Il detentore di animali (per le aziende d'alpeggio e di estivazione - il responsabile dell'alpeggio) s'impegna a seguire le istruzioni del/la veterinario/a riguardanti l'uso di medicinali veterinari e segnatamente a non più acquistare medicinali veterinari se non quanto previsto dall'art. 11 cpv. 2 della OMVet. Inoltre i medicinali veterinari dispensati vanno usati unicamente per la specie d'animale e per l'indicazione prescritta dal/la veterinario/a. Il detentore di animali registra ogni dispensazione per lo stoccaggio nella lista d'inventario e ogni uso nel giornale dei trattamenti. L'uso di questi medicinali per altre speci d'animali è vietato.  
Il detentore di animali osserva le prescrizioni per la conservazione e il deposito di medicinali veterinari dispensati per l'azienda secondo l'art. 22 della OMVet.
5. Il/la veterinario/a assicura il servizio d'urgenza per gli animali menzionati durante tutto il periodo di validità della convenzione stipulata.  
Inoltre egli designa un/una sostituto/a in caso di assenza per vacanze.
6. La presente convenzione è valida un anno. Essa può essere disdetta da ambedue i partner con un preavviso di due mesi. In caso contrario la convenzione si rinnova automaticamente e può essere disdetta in ogni momento con un preavviso di due mesi. Se il contratto è disdetto, il veterinario può eseguire un'ispezione prima della fine della validità della convenzione solo nei casi seguenti:
  - a. l'ultima ispezione risale a più di sei mesi fa
  - b. il detentore di animali richiede dei medicinali veterinari per lo stoccaggio.
7. Particolari (evidenziare con crocetta ciò che fa al caso):
  - In qualità di responsabile tecnico il/la veterinario/a assicura il corretto impiego di foraggi medicinali conformemente agli art. 19 - 21 della OMVet.
  - Il detentore di animali soddisfa, conformemente all'art. 8 cpv. 2 OMVet, le condizioni per ottenere medicinali veterinari da utilizzare per scopi anestetici su interventi di decornazione e di castrazione precoce.
8. Altri accordi:

.....  
.....  
.....

Data, Luogo:

Firma del detentore di animali:

.....

.....

Data, Luogo:

Firma del/la veterinario/a:  
Timbro dello studio veterinario

.....

.....